

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 04 di

## SPAZIO AZIENDE – aprile 2013

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Aliquota IVA manutenzione impianti di riscaldamento</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 4.3.2013, n. 15/E</b></p>	<p>La revisione periodica degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e il controllo delle emissioni degli stessi, rientrando negli interventi di manutenzione ordinaria, è soggetta ad IVA con l'aliquota ridotta del 10%.</p>
<p><b>Amministratore di condominio</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 5.3.2013, n. 5473</b></p>	<p>Ai fini dell'accertamento induttivo il reddito dell'amministratore di condominio può essere determinato dall'Ufficio sulla base del numero dei condomini amministrati.</p>
<p><b>Studi di settore</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 8.3.2013, n. 5852</b></p>	<p>Lo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore giustifica l'accertamento qualora il contribuente, nell'anno di riferimento, abbia dichiarato un reddito di molto inferiore rispetto a quello delle precedenti annualità.</p>
<p><b>Studi di settore e professionisti</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 13.3.2013, n. 6234</b></p>	<p>Gli studi di settore sono inapplicabili nei confronti di un professionista che dimostra, nell'anno di riferimento, di aver sottratto tempo all'esercizio dell'attività al fine di dedicarsi a studiare (nel caso di specie, al fine di sostenere alcuni esami universitari).</p>
<p><b>Indagini bancarie su familiari di soci di società di capitali</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 13.3.2013, n. 6254</b></p>	<p>L'Ufficio, nella fase di indagini dirette ad accertare l'evasione IVA da parte di una società di capitali, per il sospetto di partecipazione della stessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, è legittimato a richiedere agli istituti bancari l'accesso ai c/c e depositi intestati ai soci, anche non amministratori e, in presenza di una ristretta base societaria, a quelli intestati ai loro familiari.</p>
<p><b>Iscrizione elenco beneficiari del 5‰ per il 2013</b></p> <p><b>Circolare Agenzia Entrate 21.3.2013, n. 6/E</b></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti relativamente ai possibili soggetti beneficiari del 5‰ IRPEF, alle modalità ed ai termini di iscrizione negli appositi elenchi 2013. In particolare le domande di iscrizione devono essere presentate dal 22.3.2013 ed entro il 7.5.2013.</p> <p>Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il software "5 per mille" che consente la compilazione e la predisposizione della domanda di iscrizione.</p>

## COMMENTI

### LA RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI DI APPALTO / SUBAPPALTO

Il Legislatore ha previsto una specifica disciplina in materia di **responsabilità nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto applicabile** ai contratti di appalto / subappalto di **opere, forniture o servizi** conclusi da:

- soggetti che pongono in essere operazioni **rilevanti ai fini IVA**;
- soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.).

La disciplina in esame **non è applicabile** alle “*stazioni appaltanti*” nell'ambito degli appalti pubblici.

La disciplina differenzia l'appaltatore (il soggetto che effettua i lavori) rispetto al committente (il soggetto che ordina i lavori) e si sostanzia nei seguenti elementi:

- l'**appaltatore è solidalmente responsabile** con il subappaltatore per gli adempimenti tributari riguardanti il contratto di subappalto nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. L'appaltatore per **evitare la responsabilità solidale** deve verificare che i versamenti, **scaduti alla data di pagamento del corrispettivo**, siano stati **regolarmente effettuati**. A tal fine lo stesso deve acquisire, **prima del pagamento del corrispettivo**, la **documentazione** comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti (anche tramite asseverazione di un CAF Imprese / professionista abilitato);
- il **committente ha** (soltanto) l'obbligo di **verificare**, prima di pagare la fattura, che l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbia effettuato i suddetti adempimenti.

Al committente che paga l'appaltatore, senza che quest'ultimo gli abbia fornito la documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, è applicabile la sanzione da € 5.000 a € 200.000.

La responsabilità del committente è limitata al caso in cui, pur in mancanza della predetta documentazione, i suddetti versamenti non risultino effettuati.

Nella Circolare 8.10.2012, n. 40/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato, in particolare, che:

- l'attestazione **della regolarità dei versamenti** effettuati dall'appaltatore / subappaltatore può essere resa **anche direttamente** dall'**appaltatore / subappaltatore** tramite una **dichiarazione sostitutiva di notorietà** ai sensi del DPR n. 445/2000;
- la **richiesta della documentazione** attestante la **regolarità dei suddetti versamenti effettuati**, dall'appaltatore / subappaltatore, riguarda soltanto le prestazioni rese nell'ambito di **contratti stipulati dal 12.8.2012**.

La stessa Agenzia ha fornito, con la Circolare 1.3.2013, n. 2/E, una serie di ulteriori chiarimenti di seguito analizzati.

### I SOGGETTI INTERESSATI ALLA DISCIPLINA

La disciplina in esame:

⇒ **è applicabile** ai contratti di appalto / subappalto conclusi:

- da soggetti che stipulano tali contratti nell'ambito di un'**attività rilevante ai fini IVA**;
- in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);

⇒ **non è applicabile**:

- alle “*stazioni appaltanti*” (sopra richiamate);
- ai **privati**;
- ai **condomini**.



In presenza di un appalto tra un **committente privato ed un'impresa** la disciplina in esame **non trova applicazione**. Tuttavia qualora quest'ultimo (appaltatore) si avvalga di **uno o più subappaltatori**, per i contratti stipulati tra tali soggetti **va rispettata la disciplina in esame**.

## L'APPLICAZIONE NON È LIMITATA AL SETTORE EDILE

La disciplina in esame ha un'applicazione generalizzata e pertanto **non** è limitata al settore edile ma è applicabile a **tutti** i contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

### I CONTRATTI ESCLUSI

La disciplina in esame è applicabile soltanto alla tipologia contrattuale rientrante nell'appalto, individuato nel "contratto col quale una parte assume, con **organizzazione dei mezzi necessari** e con **gestione a proprio rischio**, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".

A tal fine **non è necessaria** la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di **almeno 3 soggetti** (committente / appaltatore / subappaltatore), ma è sufficiente la presenza di **2 soggetti** (committente / appaltatore) in cui "l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente", mentre il subappaltatore rappresenta una "**figura eventuale**".

Assumendo rilevanza soltanto il contratto di appalto (e degli eventuali subappalti) sono **escluse** dalla disciplina le tipologie contrattuali **diverse dal contratto di appalto di opere e servizi** quali, ad esempio:

- a) gli appalti di **fornitura di beni**. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter dell'art. 13-ter, DL n. 83/2012, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi;
- b) il **contratto d'opera**, ex art. 2222, C.c. (ciò conferma l'esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
- c) il **contratto di trasporto**, ex art. 1678 e seguenti, C.c.;
- d) il **contratto di subfornitura**, ex Legge n. 192/98;
- e) le **prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile**.

### I CONTRATTI RINNOVATI DAL 12.8.2012

La disciplina in esame è applicabile, come sopra accennato, ai **contratti stipulati dal 12.8.2012**. Peraltro, "**l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012**".

### L'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITÀ FISCALE

Con riferimento all'attestazione della regolarità fiscale dei versamenti fiscali effettuati dall'appaltatore / subappaltatore:

- in presenza di **più contratti di appalto / subappalto tra le medesime** la stessa regolarità può essere **rilasciata in "modo unitario"** ed inoltre "**può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione**;
- se i **pagamenti** all'appaltatore / subappaltatore sono effettuati mediante **bonifico bancario** "o altri strumenti che **non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore**" l'attestazione della regolarità dei versamenti fiscali va riferita a quelli scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore **effettuano la disposizione bancaria e non** al momento del **successivo accredito sul c/c del beneficiario (appaltatore / subappaltatore)**;
- in caso di **cessione del credito** (da parte dell'appaltatore / subappaltatore) al fine di **liberare l'acquirente del credito dal rischio di eventuali inadempimenti fiscali del cedente** la regolarità fiscale del credito ceduto può essere attestata "**nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)**".

## SCADENZARIO

### Mese di APRILE

#### Lunedì 15 aprile

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

#### Martedì 16 aprile

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese di marzo (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

**Lunedì 22 aprile**

**VERIFICHE PERIODICHE  
REGISTRATORI DI CASSA**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

**Venerdì 26 aprile**

**IVA COMUNITARIA  
ELENCHI INTRASTAT MENSILI  
E TRIMESTRALI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).

**Martedì 30 aprile**

**IVA  
CREDITO TRIMESTRALE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

**IVA  
ELENCHI "BLACK LIST"  
MENSILI E TRIMESTRALI**

Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative:

- a marzo, da parte dei soggetti mensili;
- al primo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.

**IVA  
ELENCHI "CLIENTI-FORNITORI"  
2012**

Invio telematico della comunicazione delle cessioni/acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese/ricevute nel 2012 rilevanti ai fini IVA. Le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale vanno considerate se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.



Considerato che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora diffuso le modalità operative è verosimile ipotizzare che sarà concessa una proroga per l'adempimento in esame.

**MOD. 730/2013**

Consegna del mod. 730 e della busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8% e del 5% al datore di lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale e che deve rilasciare l'apposita ricevuta mod. 730-2.

**MOD. SSP  
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2012 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica/paramedica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa.

**INPS  
DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.  
L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

**INPS  
AGRICOLTURA**

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.

**ACCISE  
ISTANZA AUTOTRASPORTATORI**

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza per la richiesta di rimborso/compensazione, relativa al primo trimestre, del maggior onere derivante dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.